

Tesserino per Hobbysti

Per gli espositori che partecipano in qualità di hobbisti, in tutto il territorio marchigiano e' obbligatorio il possesso del "Tesserino hobbisti" che si può richiedere nel Comune capoluogo di Regione (Ancona) per i residenti in altre Regioni, oppure nel Comune di residenza (in ottemperanza alle modifiche al Testo Unico in materia di commercio della L.R. 17/11/2014, n.29).

Per i residenti in altre Regioni il tesserino si può richiedere al Comune di Ancona inviando i seguenti documenti:

- Modulistica compilata (richiesta rilascio tesserino, vedere allegato)
- 2 marche da bollo da € 16,00 e una foto tessera
- documento di riconoscimento / permesso di soggiorno
- documento codice fiscale
- recapito telefonico
- e-mail se in possesso
- Versamento di € 25,00 (diritti di segreteria) pagabile tramite BONIFICO BANCARIO INTESTATO ALLA TESORERIA DEL COMUNE DI ANCONA BANCA CARIGE IBAN IT 07 A034 3102 6010 0000 0560 590 INDICANDO LA CAUSALE oppure BOLLETTINO CCP N. 13275607 INTESTATO ALLA TESORERIA DEL COMUNE DI ANCONA. Nella causale scrivere "DIRITTI DI SEGreteria PER RILASCIO TESSERINO HOBBISTA"

Spedire il tutto in originale tramite raccomandata a Comune di Ancona, Sportello unico integrato, Largo XXIV Maggio, 1 - I 60123 Ancona. Scrivere fuori la busta "documentazione tesserino hobbista".

Tempo di rilascio 1 Mese.

Il tesserino deve essere rinnovato (timbrato) ogni anno. Il costo del rinnovo è di € 15,00 pagabile con le stesse modalità (vedi sopra).

Per informazioni al Comune di Ancona **Sauro Carnevali 071 2226111 (martedì e giovedì) 8,30-13,30 14,30-17,00** Fax: 071 2226125 Email: sauro.carnevali@comune.ancona.it

Art.43 Testo Unico in maniera di Commercio

1. Ai fini della presente legge, sono hobbisti i soggetti che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di euro 250,00. Essi possono operare solo nei mercatini degli hobbisti di cui all'articolo 33, comma 1, lettere h) e i), senza l'autorizzazione di cui agli articoli 41 e 42, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8. Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4. Per l'esposizione dei prezzi si applica quanto previsto all'articolo 56. Il Comune, nel regolamento di cui all'articolo 35, può riservare posteggi agli hobbisti in altre fiere o mercati.

2. Gli hobbisti devono essere in possesso del. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di rilascio e di restituzione in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 8.

3. Il tesserino identificativo e' rilasciato per un massimo di cinque anni anche non consecutivi. Nello stesso periodo non può essere rilasciato ad altro soggetto residente nella stessa unità immobiliare. Trascorso il suddetto periodo, per poter esercitare l'attività l'hobbista deve munirsi di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

4. Il tesserino non e' cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante il mercatino in modo ben visibile e leggibile sia al pubblico sia agli organi preposti al controllo. I Comuni che organizzano le manifestazioni di cui al comma 1, prima dell'assegnazione del posteggio che e' effettuata con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza a edizioni precedenti, devono procedere alla vidimazione del tesserino mediante l'apposizione di timbro e data in uno degli appositi spazi anche quando la gestione della manifestazione e' affidata a soggetti diversi. L'attività di controllo e di vidimazione spetta al Comune ospitante.

5. Gli hobbisti autorizzati secondo le modalità di cui al comma 2 possono partecipare ad un massimo di dodici manifestazioni l'anno. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione e a trasmetterlo alla Regione.

6. La mancanza del tesserino di cui al comma 2 o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 45, comma 1. In caso di assenza del titolare del tesserino identificativo, o di mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza, oppure di vendita, con un prezzo unitario superiore a euro 250,00, si applica la sanzione di cui all'articolo 45, comma 2.